



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

DECRETO CACER e TIAD

**Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e
al contributo PNRR**





CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Il Decreto CACER:

- disciplina le modalità di incentivazione in conto esercizio (tariffa incentivante + contributo di valorizzazione) dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, fissando un contingente di potenza pari a 5 GW fino al 31 dicembre 2027;
- definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Tali disposizioni si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, nel limite delle risorse finanziarie attribuite, pari a 2.200.000.000 Euro.



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Le Regole Operative

sono state redatte in attuazione dell'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito Decreto CACER) e dell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel (nel seguito TIAD o Delibera) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Sono strutturate in ragione dei descritti regimi di accesso alle forme di valorizzazione e incentivazione previste dal Decreto CACER e dal TIAD e si compongono delle seguenti parti:

- PARTE I - INQUADRAMENTO GENERALE;
- PARTE II – CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO;
 - Capitolo 1 – REQUISITI DELLE CONFIGURAZIONI
 - Capitolo 2 – PROCEDURA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO
- PARTE III – CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE;
 - Capitolo 1 – I REQUISITI
 - Capitolo 2 – PROCEDURA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
- ALLEGATI;
- APPENDICE.



Sia il **DECRETO** che le **REGOLE OPERATIVE** sono innovativi in quanto a differenza del passato non viene valorizzata solo più la semplice produzione di energia rinnovabile ma viene stimolata ed premiata attraverso misure incentivanti la condivisione di energia rinnovabile all'interno di comunità più' o meno ristrette.

lo sviluppo di queste nuove configurazioni – incentivate con apposite misure in tariffa (per 20 anni) e in conto capitale – permetterà:

- di raggiungere il traguardo della decarbonizzazione entro il 2030 riducendo nel contempo le emissioni di co2
- di determinare un effetto traslato e virtuoso volto all'abbattimento dei costi di utilizzo dell'energia da parte dei clienti finali;
- di decentralizzare la produzione di energia dai grandi impianti ai piccoli impianti distribuiti sul territorio nazionale riducendo quindi la dipendenza dei consumatori dalla rete nazionale;
- di combattere la povertà energetica dei soggetti vulnerabili

se questi sono gli obiettivi, l'auspicio è che gli incentivi sottesi all'attivazione di queste innovative configurazioni vada a saturare, nei termini previsti, i 5 Gw (nel 2022 tutta la città metropolitana di Torino ha consumato 2346 Gwh) messi a disposizione dal legislatore.



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

PROCEDURE DI
ACCESSO

AL SERVIZIO PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO

AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE



SUCCESSIVE VERIFICHE
E
POSSIBILI DECADENZE



LA FIGURA DEL REFERENTE

Il **Referente** è il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso. Egli è anche il responsabile del trattamento dei dati e la controparte del contratto con il GSE per ottenere i benefici previsti dal servizio.

I **compiti** del referente includono:

- Gestire tecnicamente e amministrativamente la richiesta di accesso.
- Ricevere le comunicazioni relative al procedimento di ammissione.
- Emettere fatture attive per i costi amministrativi al GSE.
- Informare i produttori coinvolti nelle configurazioni e gestire le verifiche e controlli sugli impianti.
- Fornire le dichiarazioni richieste, sotto responsabilità penale per eventuali dati falsi (D.P.R. 445/2000).



Il **Referente** nelle varie configurazioni è identificato come segue:

1. Comunità energetiche rinnovabili (CER): Il referente può essere la stessa comunità, rappresentata dalla persona fisica che ha la rappresentanza legale per statuto o atto costitutivo. In alternativa, il referente può essere:

- Un produttore membro della CER.
- Un cliente finale membro della CER.
- Un produttore "terzo" (ad esempio, una ESCO certificata UNI 11352) la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione.

2. Gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente: Il referente può essere un membro del gruppo (cliente o produttore) che agisce per conto di tutti i partecipanti e deve aver ricevuto un apposito mandato dagli altri membri per svolgere il ruolo.

3. Autoconsumatori individuali a distanza: Il referente è l'autoconsumatore stesso, o un soggetto che agisce per suo conto, incaricato di gestire il processo amministrativo e tecnico della richiesta.

In tutti i casi, il Referente deve garantire la gestione corretta e trasparente della configurazione e assicurare la comunicazione con i membri coinvolti.



LA RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO

Può essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l'applicazione "Sistemi di Produzione e Consumo – SPC" presente all'interno del Portale e seguendo le istruzioni per l'invio delle richieste di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso riportate nell'apposito Manuale Utente denominato "Guida all'utilizzo dell'applicazione SPC", accessibile anche dal menù presente all'interno dell'applicazione.

Le richieste di ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax, - NON saranno tenute in considerazione.



Il Referente dovrà:

- allegare la documentazione relativa agli impianti di produzione e alla comunità/gruppo/autoconsumatore a distanza elencata nell'Allegato 3.
- scaricare, sottoscrivere ed inviare un'autodichiarazione generata automaticamente dal Portale informatico GSE al momento della richiesta (istanza di accesso), corredandola di copia fotostatica di un suo documento di identità in corso di validità.
- conservare e rendere disponibili, in caso di verifica, per consultazione e acquisizione, tutti i documenti utili a dimostrare quanto autocertificato all'atto della richiesta di accesso al servizio.

Il GSE renderà disponibile sul proprio sito internet i fac-simile dei mandati mentre il fac simile dell'istanza di accesso è contenuto nell'Allegato 2 alle R.O.



ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA

Ai fini dell'erogazione degli importi spettanti, i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del D. lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., sono tenuti a inoltrare al GSE la documentazione prevista dal medesimo Decreto legislativo, mediante l'apposita applicazione presente nell'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), denominata “Documentazione Antimafia”.

Al riguardo, si specifica invero che il GSE ha l'obbligo di acquisire d'ufficio, tramite le Prefetture, l'informativa antimafia per tutti gli operatori che ricevono **incentivi o erogazioni per un importo superiore a € 150.000,00**, calcolato sull'intera durata del periodo di validità del contratto.



ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE E TERMINI DI COMUNICAZIONE DELL'ESITO AL REFERENTE

IL GSE DOPO AVER COMUNICATO AL REFERENTE DI AVER RICEVUTO LA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI INCENTIVI PROCEDE CON L'ISTRUTTORIA LA QUALE SI ARTICOLA IN:

- **UN ESAME TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE INVIATA** A CORREDO DELLA RICHIESTA, NEL RISPETTO DEL QUADRO NORMATIVO IN VIGORE ALLA DATA DELL'INVIO DELLA DOMANDA. IL GSE, INOLTRE, EFFETTUA LA VERIFICA DELL'APPARTENENZA DI TUTTI I PUNTI DI CONNESSIONE DELLA CONFIGURAZIONE ALL'AREA AFFERENTE ALLA CABINA PRIMARIA PRESA A RIFERIMENTO PER LA CONFIGURAZIONE, TRAMITE I DATI RESI DISPONIBILI AL GSE DAI GESTORI DI RETE;
- L'INVIO DI UNA O PIÙ COMUNICAZIONI AL REFERENTE.

IN PARTICOLARE, IL GSE COMUNICA, AL REFERENTE:

- L'**ACCOGLIMENTO** DELLA RICHIESTA;
- LA **RICHIESTA DI INTEGRAZIONI** DELLA DOMANDA



ACCOGLIMENTO



Il provvedimento di accoglimento della richiesta reca **indicazione dei contributi unitari che verranno riconosciuti** e delle principali caratteristiche tecniche della configurazione (potenza, pod, etc.).

il contratto del servizio per l'autoconsumo diffuso viene attivato con la comunicazione di accoglimento della richiesta. inoltre, il provvedimento riporta la data di decorrenza del servizio per l'autoconsumo diffuso e, se richiesto, la data di decorrenza del ritiro dell'energia elettrica immessa.

RICHIESTA DI
INTEGRAZIONI

Tale richiesta viene avanzata nel caso in cui la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti **incompleta /o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi** in fase di istruttoria rispetto a quanto previsto dal decreto Cacer, dalla delibera, e dalle presenti regole operative.

La richiesta di integrazione è comunicata tramite il portale spc attraverso l'invio di un'e-mail di avviso all'indirizzo di posta elettronica indicato dal soggetto referente. nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul portale spc al fine del completamento dell'istruttoria per la valutazione della richiesta. in tali casi **il referente è tenuto a inviare l'integrazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.** in conformità con quanto previsto dalla legge 241/90, la richiesta di integrazione sospende il termine del procedimento di valutazione, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 30 giorni.

Nel caso in cui la documentazione risulti ancora incompleta o presenti inesattezze tecniche o difformità, ovvero nel caso in cui il referente non invii le integrazioni richieste, il gse comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (preavviso di rigetto).

nel caso in cui, invece, le **integrazioni** inviate risultino **esaustive** e il gse verifichi il possesso dei requisiti previsti, **viene rilasciato il provvedimento di accoglimento.**



Motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza / Diniego della richiesta.

Nel caso di mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla Delibera e/o dal Decreto CACER e/o qualora vi fossero motivi ostativi all'accoglimento della istanza di accesso, il GSE invia il **preavviso di rigetto**, concedendo al Referente un **termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni**, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni medesime. Nel caso in cui le osservazioni inviate permettano di sanare i motivi ostativi, il GSE rilascia il provvedimento di accoglimento;

Nel caso in cui la richiesta venga negata il provvedimento adottato dal GSE indicherà anche le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni prodotte dal Referente



Il GSE conclude l'istruttoria entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di richiesta di accesso al servizio, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Referente, in caso, ad esempio, di richiesta di integrazioni o di invio del preavviso di rigetto, o ad altri soggetti interpellati dal GSE, in applicazione della Legge 241 del 1990.

L'eventuale ritardo del GSE non integra un'ipotesi di silenzio-assenso, in quanto il procedimento si conclude con provvedimento espresso.



Verifica preliminare di ammissibilità

Il Referente può richiedere al GSE, nel caso delle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza, **una verifica preliminare di ammissibilità al servizio per l'autoconsumo diffuso**. Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l'accesso agli incentivi.

Il Referente è tenuto a corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il GSE fornisce entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta un parere preliminare positivo per l'ammissibilità ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità.

Prima dell'invio della richiesta, il gruppo o la comunità dovranno essere già stati costituiti, gli impianti autorizzati (se previsto) e con preventivo di connessione (se previsto) accettato in via definitiva.



La richiesta di verifica preliminare **deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica**, accedendo al **Portale informatico del GSE**, tramite l'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l'applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all'interno del Portale e seguendo le **istruzioni per l'invio delle richieste di verifica preliminare** riportate nell'apposito Manuale Utente denominato “**Guida all'utilizzo dell'applicazione SPC**”, accessibile anche dal menù presente all'interno dell'applicazione.

Il GSE, durante le attività di valutazione della richiesta presentata, procede ad **effettuare un riscontro di corrispondenza tra i dati comunicati o dichiarati dal Referente** e ulteriori informazioni, quali in particolare i dati relativi ai clienti finali e alle caratteristiche dei punti di connessione alla rete elettrica nella disponibilità delle imprese distributrici e/o del Sistema Informativo Integrato istituito e gestito presso l'Acquirente Unico.



Attività di verifica da parte del GSE

Al Capitolo II Sezione 4° viene descritto il processo di verifica e controllo che il GSE può svolgere durante il periodo di incentivazione.

Nello specifico:

- **Controlli durante il periodo di incentivazione:** Il GSE può effettuare verifiche attraverso controlli documentali e sopralluoghi, anche senza preavviso, per verificare la corretta esecuzione tecnica e amministrativa degli impianti e la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi.
- **Modalità di controllo:** Le verifiche possono essere svolte direttamente dal GSE o tramite terzi autorizzati. Queste includono controlli su componenti di impianto, apparecchiature di misura, veridicità delle informazioni fornite, e la conformità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato. Si verifica inoltre la completezza e regolarità della documentazione prevista.



- **Normative di riferimento:** Le verifiche devono rispettare quanto previsto dall'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e dalla Legge n. 241/1990, garantendo trasparenza ed equità. Le attività si svolgono in contraddittorio con il Referente dell'impianto o un suo delegato.
- **Avvio del procedimento:** Salvo controlli senza preavviso, il GSE comunica l'avvio del procedimento mediante raccomandata A/R o PEC, specificando dettagli quali data, luogo, nominativi degli incaricati, documentazione richiesta e l'invito al legale rappresentante a presenziare.
- **Acquisizione di informazioni:** Durante i sopralluoghi, il GSE può richiedere documenti, schemi tecnici, registri, e informazioni utili. Vengono effettuati anche rilievi fotografici, se strettamente necessari.



- **Verbale delle operazioni:** Al termine delle operazioni, il GSE redige un verbale che descrive le attività svolte, la documentazione esaminata e le dichiarazioni rese. Il Referente o il suo delegato può rifiutare di firmare il verbale, ma il rifiuto sarà annotato.
- **Diritto di presentare memorie:** Il Referente ha diritto di presentare memorie scritte e documenti in risposta ai rilievi del controllo. Il GSE è tenuto a valutarli se pertinenti.
- **Conclusione del procedimento:** Il termine per la conclusione del procedimento è di 180 giorni, salvo casi di maggiore complessità. Si conclude con l'adozione di un atto espresso e motivato.
- **Sicurezza durante i sopralluoghi:** Il Referente deve garantire che le verifiche si svolgano in condizioni di igiene e sicurezza, nel rispetto della normativa vigente.
- **Coordinamento con altre amministrazioni:** Le verifiche del GSE non sostituiscono quelle di altre amministrazioni competenti. Qualora vengano rilevate violazioni, le amministrazioni o il GSE possono segnalare le criticità agli organi competenti.



Decadenza della tariffa incentivante

La Sezione successiva descrive i casi in cui il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) può disporre la decadenza dal diritto agli incentivi, con l'obbligo di restituzione integrale delle somme già erogate. Le violazioni considerate rilevanti che possono portare a questa decadenza includono:

- **Perdita dei requisiti di ammissibilità:** Se viene riscontrata la perdita di uno o più requisiti necessari per la configurazione specifica dell'impianto, o se vengono presentati dati non veritieri, documenti falsi, o dichiarazioni mendaci in relazione alla richiesta di incentivi. La mancata presentazione di documenti essenziali per verificare l'ammissibilità agli incentivi rientra in questa casistica.
- **Manomissione di strumenti di misura:** La manomissione degli strumenti di misura o dei dati di targa dei componenti rilevanti, utilizzati per determinare il diritto agli incentivi o per la determinazione dell'energia autoconsumata, è una grave violazione.
- **Revoca o annullamento del titolo autorizzativo:** L'assenza, l'annullamento o la revoca dell'autorizzazione necessaria per la costruzione e l'esercizio dell'impianto costituisce una violazione rilevante.
- **Violazione del divieto di cumulo:** La violazione delle normative che vietano il cumulo tra diversi sistemi di incentivazione e altre agevolazioni economiche è un motivo di decadenza.



- **Artato frazionamento della potenza dell'impianto:** Se si verifica un frazionamento artificioso della potenza degli impianti ammessi alla configurazione CACER (con riferimento alle Regole in materia di frazionamento contenute nel paragrafo 1.2.1.5 Parte II), il GSE dispone la decadenza dagli incentivi.
- **Inosservanza delle prescrizioni del GSE:** Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito del controllo è considerato una violazione grave.
- **Comportamento ostativo o omissivo del titolare:** Qualora il titolare dell'impianto ostacoli il lavoro del Gruppo di Verifica, negando l'accesso all'impianto o alla documentazione richiesta, il GSE può disporre la decadenza dagli incentivi.

Oltre a queste ipotesi di decadenza, il GSE può adottare altre misure in caso di difformità o inadempimenti minori:

•**Prescrizioni o rideterminazione degli incentivi:** Se vengono rilevate difformità che influiscono sulla corretta quantificazione dei contributi economici spettanti, il GSE può imporre prescrizioni opportune o rideterminare gli incentivi in base alle caratteristiche accertate durante il controllo.

•**Recupero delle somme percepite indebitamente:** Se l'incentivo è stato percepito in eccesso, il GSE provvederà al recupero delle somme, anche tramite compensazione con gli incentivi futuri.



PROCEDURA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

La Parte III al Capitolo II regola la procedura di accesso al contributo in conto capitale.

L'invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale del PNRR deve essere effettuato dal Soggetto beneficiario **attraverso lo sportello presente sul sito del GSE** attivato l'8 aprile scorso ed implica **la conoscenza e l'accettazione delle presenti Regole Operative, del quadro normativo e regolatorio** di riferimento e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

Il beneficiario sarà tenuto a corrispondere al GSE un contributo a copertura delle spese di istruttoria.

Lo sportello **sarà chiuso improrogabilmente il 31 marzo 2025**, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2.200.000.000 euro di cui verrà fornita evidenza tramite appositi contatori e data notizia tramite pubblicazione sul sito del GSE.

La richiesta **deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica**, accedendo al **Portale informatico del GSE**, tramite l'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l'applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all'interno del Portale e seguendo le **istruzioni per l'invio delle richieste di accesso al contributo PNRR** riportate nell'apposito Manuale Utente denominato “**Guida all'utilizzo dell'applicazione SPC**”, accessibile anche dal menù presente all'interno dell'applicazione.



Le **richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi** - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax, - **saranno scartate.**

Il beneficiario dovrà allegare la documentazione relativa all'impianto/UP e alla comunità/gruppo elencata nell'Allegato 3 e scaricare, sottoscrivere e inviare un'autodichiarazione generata automaticamente dal Portale informatico GSE al momento della richiesta (istanza di accesso), corredandola di copia fotostatica di un suo documento di identità in corso di validità. Il Beneficiario **dovrà conservare tutti i documenti prodotti con l'istanza di accesso**



LA FASE ISTRUTTORIA

Il procedimento inizia con la comunicazione di avvenuta ricezione della richiesta da parte del soggetto beneficiario e si articola nelle seguenti fasi:

- **Esame tecnico-amministrativo**

- Il GSE effettua un esame delle informazioni e della documentazione fornita a corredo della richiesta.
- Questo esame deve rispettare il quadro normativo vigente alla data della domanda e le prescrizioni del Decreto CACER e della Delibera.
- Viene verificato se sono soddisfatti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'ammissibilità al beneficio.
- Il GSE può chiedere integrazioni di documenti se necessario.

- **Comunicazione delle risultanze**

Al termine dell'istruttoria, il GSE comunica le risultanze al soggetto beneficiario tramite PEC, raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite il Portale SPC. Le comunicazioni possono essere:

- **Esito positivo:** Se i requisiti sono soddisfatti, il GSE informa il beneficiario dell'ammontare massimo dei contributi riconosciuti, delle caratteristiche tecniche dell'impianto o dell'unità produttiva (potenza, POD, ecc.) e del **CUP** (Codice Unico di Progetto), che identifica il progetto nel Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici e garantisce trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari.
- **Richiesta di integrazioni:** Se la documentazione fornita è incompleta o se sono necessari ulteriori elementi informativi, il GSE può chiedere integrazioni in base al Decreto CACER e alle Regole Operative.



- Tempi dell'istruttoria

Il GSE deve concludere l'istruttoria entro **90 giorni** dalla richiesta, escludendo i tempi imputabili al soggetto beneficiario o a terzi coinvolti. Eventuali ritardi del GSE non implicano silenzio-assenso; **il procedimento si deve concludere con un atto espresso.**

- Trasmissione delle risultanze e decreto di concessione

Una volta concluse le istruttorie, il GSE trasferisce i risultati al **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, che verifica i dati e emana il **decreto di concessione**. Il decreto viene poi inviato alla **Corte dei Conti** per la registrazione.

- Sottoscrizione dell'atto d'obbligo

Dopo la registrazione del decreto di concessione, il soggetto beneficiario deve sottoscrivere un **atto d'obbligo**, dichiarando di accettare i termini e le condizioni legati alla realizzazione del progetto. Questa firma sancisce l'ammissione definitiva al finanziamento e l'avvio del progetto.



Verifiche, controlli e revoca del contributo in conto capitale

Al termine della III Parte vengono descritte le circostanze in cui il **MASE** (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) può disporre la **revoca del contributo PNRR** per interventi legati alla produzione di energia e agli incentivi concessi ai sensi del **Decreto CACER**. Ecco i principali casi in cui può essere disposta la revoca:

- **Perdita dei requisiti di ammissibilità**

La revoca è prevista se il beneficiario perde uno o più dei requisiti di ammissibilità definiti all'articolo 7, comma 2 del Decreto CACER.

- **Dichiarazioni mendaci**

Se vengono riscontrate dichiarazioni false o mendaci nell'istanza di accesso ai contributi o in qualunque fase del procedimento, il contributo sarà revocato.

- **Mancato rispetto dei requisiti**

Il mancato rispetto dei requisiti previsti nel capitolo 1 del Decreto CACER comporta la revoca del contributo.



- Violazione dei principi DNSH e tagging climatico

La violazione dei principi generali del DNSH (Do No Significant Harm) e del tagging climatico, che prevedono che i progetti non arrechino danni significativi all'ambiente e siano conformi agli obiettivi climatici, porta alla revoca.

- Mancato rispetto dei tempi di realizzazione

Il mancato rispetto dei tempi massimi per la realizzazione degli interventi, previsti all'articolo 7, comma 3 del Decreto CACER, è un altro motivo di revoca.

- Assenza o revoca del titolo autorizzativo

Se viene a mancare, viene annullato o revocato il titolo autorizzativo necessario per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, si perde il diritto al contributo.



- Artato frazionamento della potenza degli impianti

La revoca è disposta in caso di frazionamento artificioso della potenza degli impianti ammessi alla CACER, come disciplinato dal paragrafo 1.2.1.5 Parte II delle Regole Operative.

- Violazione del divieto di cumulo

La revoca è prevista in caso di violazione della normativa sul divieto di cumulo tra diversi sistemi di incentivazione o altre forme di agevolazione.

- Comportamento ostativo del titolare dell'impianto

Qualora il titolare dell'impianto ostacoli le attività del Gruppo di Verifica, negando l'accesso all'impianto o alla documentazione, il contributo sarà revocato.

- Mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione

La revoca è disposta se il beneficiario non sottoscrive il contratto di incentivazione per l'erogazione della tariffa incentivante.

- Mancato funzionamento dell'impianto

Il contributo viene revocato se l'impianto di produzione non garantisce il funzionamento per almeno 5 anni nell'ambito della configurazione prevista.



POSSIBILI CRITICITA' POST VERIFICA

Come abbiamo visto il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è incaricato di effettuare controlli e verifiche sui soggetti che accedono agli incentivi (in tariffa ed in conto capitale) per l'autoconsumo diffuso, comprese le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Le verifiche possono riguardare:

- la corretta attuazione delle configurazioni;
- la veridicità delle dichiarazioni;
- La sussistenza dei titoli urbanistici/paesaggistici
- la conformità alle norme sul cumulo degli incentivi (ad esempio tariffa + Superbonus)

In caso di esito negativo della verifica, **possono derivare conseguenze gravi sia dal punto di vista amministrativo che penale.**

In particolare il GSE, oltre a disporre la revoca ed il recupero degli incentivi già erogati, dovrà trasmettere la notizia di reato all'A.G. in tutti i casi in cui emergano condotte violative della normativa di settore intenzionalmente compiute per ottenere in modo indebito dei fondi pubblici.

Queste condotte penalmente rilevanti possono riguardare ad esempio:

- la falsificazione di documenti prodotti per l'accesso agli incentivi;
- le manomissioni fraudolente e l'artato frazionamento degli impianti;
- eventuali violazioni della normativa urbanistica o paesaggistica e altri illeciti penali....



Se il GSE accerta la
**presentazione di
documenti falsi**, alterati o
contraffatti, o l'inoltro di
dichiarazioni mendaci al
fine di ottenere incentivi
pubblici

Falso in atto pubblico (artt. 479-480 c.p.), posto
che i documenti falsi sono destinati ad una
pubblica autorità

**Indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato** (art. 316 ter c.p.), se il soggetto ha
ottenuto fondi pubblici attraverso l'uso di tali
documenti falsi.

Responsabilità amministrativa dell'Ente ex
art. 24 del D.lgs. 231/01



Se viene accertato che un soggetto ha suddiviso fraudolentemente la potenza degli impianti per ottenere incentivi non legittimi (c.d. **artato frazionamento**)

si configura il reato di **truffa aggravata ai danni dello Stato** (art. 640 c.p.). Questo comportamento consiste nel creare artificiosamente più impianti o frazionare la potenza per accedere a maggiori agevolazioni economiche.

**Responsabilità amministrativa
dell'Ente ex art. 24 del D.lgs.
231/01**



Se il GSE rileva che l'impianto è stato realizzato in **assenza di titoli edilizi o urbanistici** (ad esempio, senza permesso di costruire o con permesso illegittimo), potrebbe configurarsi il reato di **abuso edilizio** (ad es. **lottizzazione abusiva**)



Se l'impianto è costruito in una zona soggetta a vincolo paesaggistico senza ottenere le relative autorizzazioni, si configura una **violazione delle norme paesaggistiche**



Se il titolare dell'impianto **ostacola le verifiche del GSE**, rifiutando l'accesso agli impianti da parte degli accertatori



Si potrebbe configurare il reato di **interruzione di pubblico servizio**, se l'azione ha il risultato di interrompere o comunque turbare il regolare funzionamento dell'attività di verifica compiuta dai pubblici ufficiali (art. 340 c.p.)



Artato frazionamento dei campi fotovoltaici, scoperta a Chieti truffa per oltre 24 milioni di euro

Adottata una procedura che ha consentito di aggirare la normativa in tema di autorizzazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici, e di introitare gli incentivi statali erogati dal GSE

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti ha **sequestrato 10 impianti fotovoltaici e beni per oltre 24 milioni di euro nelle province di Chieti e Pescara**. In particolare, i Finanzieri della Compagnia di Lanciano, diretti dal Capitano Domenico Siravo, al termine di complesse indagini svolte su delega del Sostituto Procuratore - Dott.ssa Fabiana Rapino - presso la Procura della Repubblica di Pescara, hanno accertato un **sofisticato sistema fraudolento teso all'indebita percezione di incentivi statali, conseguenti alla cd. prassi dell'“artato frazionamento” dei campi fotovoltaici**.



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Grazie mille per l'attenzione.

Avv. Cristiano Michela